

Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate e Relazione Tecnica

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 C. 612 L. 190/2014) INTEGRAZIONI E RETTIFICHE.

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 C. 612 L. 190/2014) INTEGRAZIONI E RETTIFICHE.

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

Soccorre in tal senso, la circolare ANCI n. 61/15 che è qui richiamata a far parte integrante e sostanziale del presente atto pur non essendovi allegata, essendo citata per stralcio nel contesto della delibera che approva il presente Piano.

3. Attuazione

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *"per espressa previsione normativa"*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *"non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria"*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *"costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*.

OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 C. 612 L. 190/2014) INTEGRAZIONI E RETTIFICHE.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Siziano partecipa al capitale della società CAP Holding spa

Quindi le partecipazioni societarie oggetto del presente Piano riguardano esclusivamente la società sopra indicata.

2. Altre partecipazioni

Per completezza, si precisa che il Comune di Siziano annovera fra i suoi organismi partecipati anche la società Pavia Acque scarl, con sede legale in Pavia, via Donegani n. 7 e uffici amministrativi in via Donegani n. 21 (capitale sociale € 15.048.128,21 – P.IVA e C.F. 02234900187 – Registro Imprese di Pavia Rea PV 0256972).

Tale società è il gestore unico del servizio idrico integrato della Provincia di Pavia.

Il Comune di Siziano non ha partecipazioni dirette in tale società.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. CAP Holding spa

La società è una società di servizi, forma giuridica: società per azioni a capitale pubblico.

L'attività della società riguarda la gestione di *servizi pubblici di interesse generale*.

E' intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione azionaria in quanto non sussistono le condizioni per la dismissione come previsti dal Piano Cottarelli con riferimento a:

- Rapporto dipendenti amministratori;
- Assenza di personale dipendente;
- Bilanci in perdita;
- Possibilità di accorpamento di servizi con altre società;

A ciò va aggiunto il fatto che la società in questione svolge per l'ente servizi pubblici essenziali in materia di servizio idrico integrato; pur essendo la quota di partecipazione societaria non è significativa, in quanto di molto inferiore al 5-10.

I dati contabili relativi alla situazione economica finanziaria sono riportati nella tabella qui di seguito riportata.

DENOMINAZIONE SOCIETA': CAP HOLDING SPA

Numero degli amministratori: 5

Numero di direttori / dirigenti: 9

Numero di dipendenti: 157

OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 C. 612 L. 190/2014) INTEGRAZIONI E RETTIFICHE.

Percentuale partecipazione: n. azioni 2.327.725 percentuale 0,4075 (a seguito fusione per incorporazione di Idra Milano Srl in Cap Holding Spa, atto Rep. n. 394.979 racc. n. 87.627, notaio Pietro Sormani di Milano, iscritto al Registro Imprese di Milano il 30/04/2015 con effetto dal 01/05/2015)

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
5.593.018	8.309.975	3.779.384

Fatturato		
2011	2012	2013
45.417.562	62.992.140	82.671.072

Bilanci d'esercizio in sintesi: **Stato patrimoniale**

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-	-
B) Immobilizzazioni	391.375.446	402.256.890	701.078.318
C) Attivo circolante	90.145.680	100.352.186	274.898.455
D) Ratei e risconti	1.930.624	4.067.216	4.244.612
Totale Attivo	483.451.750	506.676.292	980.221.385

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	289.573.597	298.891.748	649.306.666
B) Fondi per rischi ed oneri	29.931.779	27.928.694	12.346.607
C) Trattamento di fine rapporto	690.322	768.902	1.593.868
D) Debiti	118.794.254	129.566.926	211.312.712
E) Ratei e Risconti	44.461.798	52.520.022	105.661.532
Totale passivo	483.451.750	506.676.292	980.221.385

OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 C. 612 L. 190/2014) INTEGRAZIONI E RETTIFICHE.

Bilanci d'esercizio in sintesi: **Conto Economico**

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	60.759.378	68.026.080	128.306.026
B) Costi di produzione	(46.795.405)	(51.337.642)	(95.432.743)
Differenza	13.963.973	16.688.438	32.873.283
C) Proventi e oneri finanziari	(4.841.848)	(4.077.631)	(5.045.951)
D) Rettifiche valore attività finanziarie	-	-	(146.371)
E) Proventi ed oneri straordinari	(184.566)	352.528	(18.735.115)
Risultato prima della imposte	8.937.559	12.963.335	8.945.846
Imposte	(3.344.541)	(4.653.360)	(5.166.462)
Risultato d'esercizio	5.593.018	8.309.975	3.779.384

IV – Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Il Piano proposto illustra le partecipazioni detenute dal Comune e relativamente ad esse espone le ragioni per le quali l'amministrazione comunale intende confermare il loro mantenimento.

Con riferimento alle partecipazioni possedute la motivazione esposta si riconduce al criterio di cui alla lett. a) del comma 611 della legge n. 190/2014, atteso che dette partecipazioni risultano indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, non solo perché la società partecipata del Comune svolge, per conto dello stesso, servizi strettamente necessari al perseguimento delle sue finalità istituzionali ma anche in ragione di una valutazione strategica in tale micro partecipazione in funzione dello sviluppo economico del territorio.

Pertanto il Piano proposto si presenta, in sostanza, come uno strumento di ricognizione completa delle partecipazioni possedute dal comune e non prevede azioni né di razionalizzazione né di contenimento della spesa, in quanto non ipotizzabili, anche in ragione della misura minoritaria delle partecipazioni medesime possedute.